

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

Con il comma 1, in considerazione della imminente scadenza, prevista al 31 dicembre 2012, dei contratti a tempo determinato in essere, già prorogati ai sensi della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, se ne prevede la proroga fino al 31 luglio 2013, tenendo conto del contesto normativo nazionale in continua evoluzione.

La stessa norma prevede la possibilità di utilizzare le stesse risorse umane, particolarmente specializzate in materia di protezione civile, acqua, rifiuti e ambiente, nelle Ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto al personale diversamente reclutato in tale ambito, determinando in tale prospettiva per l'esercizio in corso (vista la determinatezza del rapporto di lavoro) un contenimento dei costi diretti perché posti in tutto in parte a carico del soggetto utilizzatore. (Ordinanze).

La disposizione si riferisce alle seguenti categorie di soggetti (per un totale di 655 unità), già destinatari delle precedenti proroghe:

a) 29 contratti di diritto privato stipulati dall'Assessore regionale con delega alla Protezione civile con il personale che opera h24 per l'attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima - articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) contratti del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, rispettivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) contratti del personale assunto a tempo determinato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche (ex Agenzia regionale per i rifiuti e le acque);

d) contratti del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della

legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, del personale selezionato con procedure di evidenza pubblica per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

e) contratti stipulati dall'Amministrazione regionale con soggetti ex ASU non rientranti nelle procedure di stabilizzazione, articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

f) contratti del personale utilizzato dall'ex Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal soggetto attuatore in atto in servizio presso il Dipartimento acqua e rifiuti ex articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

Il comma 2 dello stesso articolo, per far fronte agli oneri derivanti dalle proroghe fino al 31 luglio 2013, autorizza la spesa complessiva di 16.952 migliaia di euro.

La spesa relativa è stata determinata come da prospetto allegato che riporta il costo annuo del personale di che trattasi.

Inoltre, lo stesso comma 1 fa riferimento al personale transitato al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, per effetto del combinato disposto dell'articolo 11, comma 12, della legge regionale n. 26/2012, recante la soppressione dell'Agenzia per l'impiego, e dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165/2001, inerente al passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività. Tale personale, assunto con procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs.165/2001 (n. 6 unità), dotato delle professionalità previste dall'articolo 12, comma 2 bis, lettera b) della legge regionale n. 36/1990, è attualmente titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato in scadenza nel mese di maggio 2013 e la norma in questione autorizza la proroga fino al 31 luglio 2013.

La spesa relativa, pari a 458 migliaia di euro, è stata determinata fino al 31 luglio 2013 come da prospetto seguente che riporta il costo annuo del personale di che trattasi per un ammontare annuo pari a 785 migliaia di euro.

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	Personale a tempo	422
FISSI AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 BIS DELLA L.R 36190 (SPESE OBBLIGATORIE)	determinato in servizio presso il Dipartimento del lavoro dell'impiego, dell'orientamento; dei servizi e della attività formative	
SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI RISULTATO AL PERSONALE IN SERVIZIO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART 12 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 36190 PRESSO L'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO.	Personale a tempo	56
SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART 12 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 36/90.	Personale a tempo	117
Oneri erariali, previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro, compreso il trattamento di fine rapporto	Personale a tempo	190
	determinato in servizio presso il Dipartimento del lavoro dell'impiego, dell'orientamento; dei servizi e della attività formative	

Articolo 2.

I Consorzi di Bonifica ogni anno solare avviano operai, che usufruiscono delle garanzie occupazionali ai

sensi della legge regionale n. 4/2006 e della legge regionale n. 14/2010, per fasce funzionali di 151 gg., 101gg., e 51gg.

I lavoratori di cui sopra svolgono, congiuntamente agli operai a tempo indeterminato, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alle infrastrutture delle reti irrigue e partecipano alla distribuzione della risorsa idrica nelle aziende agricole.

Il numero, la dislocazione nei vari Consorzi e il costo di detti operai è riportato nei prospetti di seguito indicati; in particolare sono presenti nelle liste che hanno diritto alle garanzie occupazionali un totale di 1069 lavoratori così suddivisi:

- a) 361 operai 151-sti della legge regionale n. 4 del 2006,
- b) 171 operai 101-sti della legge regionale n. 4 del 2006,
- c) 279 operai 51-sti della legge regionale n. 4 del 2006,
- d) 258 operai 51-sti della legge 14 del 2010.

Nell'anno 2012 di questi 1069 lavoratori ne sono stati avviati 1031; 38 hanno rinunciato per vari motivi.

I 1031 operai avviati che godono delle garanzie occupazionali della legge 4/06, e della legge regionale n. 14/2010 sono stati avviati nei vari consorzi come da tabella allegata.

Come riportate nella tabella superiore, le mansioni svolte sono di due tipologie, così come previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti di categoria.

Tutti i consorzi di bonifica sono dotati di operai con due tipologie contrattuali.

1) operai specializzati: addetti al funzionamento degli impianti e alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili.

2) operai specializzati addetti abitualmente agli

escavatori loro affidati di cui curano la manutenzione e conduttore di macchine operatrici complesse; meccanici di officina, elettromeccanici, saldatori, etc.

Così come stabilito dal C.C.N.L. di categoria il trattamento economico fondamentale e quello accessorio è il seguente:

Per gli operai specializzati di cui al punto 1) si applica il trattamento economico come di seguito:

MINIMO DI STIPENDIO BASE di E)	3° elemento (30,43% E)	TFR (8,64% PREVIDENZI ALI E+F+G) (35,0965% e+f+g)	CONTRIBUTI IRAP COSTO COSTO ORARIO TOT GIORNALI	COSTO COSTO ORARIO TOT GIORNALI	COSTO COSTO ORARIO TOT GIORNALI
8,41	2,56	0,73	4,10	0,99	16,79
				106,311	

Per gli operai specializzati di cui al punto 2) si applica il trattamento economico come di seguito:

MINIMO DI STIPENDIO BASE di E)	3° elemento (30,43% E)	TFR (8,64% PREVIDENZ IALI E+F+G) (35,0965% e+f+g)	CONTRIBUT IRAP COSTO COSTO ORARIO TOT GIORNA	COSTO COSTO ORARIO TOT GIORNA	COSTO COSTO ORARIO TOT GIORNA
8,56	2,60	0,74	4,18	1,01	17,09
				108,20	
				7	

Inoltre è previsto un contributo forfettario di euro 5 al giorno per ciascun operaio per indennità chilometrica dalla sede del consorzio al presidio comprensoriale e euro 120,00 annui ad operaio come contributo assicurativo.

Il fabbisogno complessivo su base annua per le garanzie occupazionali previste dalla legge è riepilogato nella tabella seguente.

n.	n.	n.	Tot Costo	Costo Contribut	Assicur	Totale
----	----	----	-----------	-----------------	---------	--------

giorna operai opera		ale comples		complex		o azione	
te con i con		sivo ivo		forfettar		annuale	
costo costo		operai operai		io euro 5 per			
unitar unita		con con		al giorno operaio			
io rio		costo costo		ad euro			
106.31	108.2	unitari	unitario	operaio	120		
1	07	o	106,207	per			
			indennità				
		106.311	km				
151	323	29 352	5.185.1	473.838,265.760,0	42.240,5.966.944,8		
		06,40	45	0 00	6		
101	153	8 161	1.642.8	87.431,281.305,00	19.320,1.830.880,1		
		23,88	6	00	4		
51	260	2 262	1.409.6	11.037,166.810,00	31.440,1.518.970,9		
		83,86	1	00	7		
51	237	19 256	1.284.9	104.852,65.280,00	30.720,1.485.833,6		
		81,06	58	00	4		
973	58	1.0 9.522.5	677.159,479.155,0	123.72010.802.629,			
		31 95,20	41	0 ,00	61		

Il finanziamento totale è previsto a carico della Regione.

La stessa norma prevede inoltre la possibilità di utilizzare le stesse risorse umane nelle Ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto al personale diversamente reclutato in tale ambito, ed in tal caso, la relativa spesa è recuperata al bilancio della Regione, così come nel caso di utilizzazione dei medesimi soggetti in progetti finanziati con fondi extraregionali.

La spesa negli anni precedenti è stata superiore di circa 2.000 migliaia di euro per fare fronte a particolari esigenze territoriali legate a fabbisogni di manodopera aggiuntivi scaturenti da eventi calamitosi ovvero da un allungamento temporale della stagione irrigua; infatti nelle ultime annate tale situazione si è costantemente verificata specie nel corrente anno 2012 quando il fabbisogno totale necessario è stato di 14.000 migliaia di euro.

Articolo 3.

Le disposizioni previste dall'articolo 3 intervengono nell'ottica di assicurare, da un lato,

l'adozione di misure tendenti a ridurre strutturalmente la spesa del personale a tempo determinato o relativa ad altre forme di lavoro flessibili, dall'altro, a favorire l'adozione di misure che consentano di risolvere progressivamente ed in via definitiva il problema del precariato.

In particolare, viene prevista una autorizzazione al Governo regionale al fine di emanare direttive che prevedano nei bandi di gara dell'Amministrazione regionale e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 sia prevista una riserva non inferiore al 20% di impiego di soggetti appartenenti al bacino del precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Articolo 4.

L'articolo 1 della legge regionale n. 9/2004 ha posto l'Ente Acquadotti Siciliani in liquidazione, con decorrenza 1 settembre 2004 stabilendo al contempo che la Regione acquisisca i saldi positivi ed assuma le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.

Ad oggi l'EAS non ha completato l'attività di gestione del servizio idrico, continuando ad operare per le province di Trapani, Messina e, in parte, di Catania.

Fin quando l'EAS dovrà garantire il servizio di distribuzione idrica nei comuni che non hanno proceduto a bandire le gare per l'attuazione del processo di privatizzazione, non potrà, essere compiuto il passaggio di cui all'art. 23, comma 2 quinquies della legge regionale n. 10/1999 ed in esecuzione della Delibera di Giunta n. 87/2009, presso gli Enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000.

Ad oggi detto passaggio è avvenuto per circa 200 unità che hanno trovato utile collocazione presso gli E.R.S.U., presso i consorzi di sviluppo industriale e, in piccola parte, presso l'Ente Parco regionale dei Nebrodi, ai quali va aggiunto il personale che, allocato presso l'ARRA è transitato, a far data dal 1 gennaio 2010, presso il Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti.

Il personale attualmente in servizio presso l'Ente ammonta a 172 unità cui devono aggiungersi 7 unità in comando.

In relazione a quanto sopra, in relazione all'esigenza di dotare gli Enti che hanno accolto personale EAS trasferito ai sensi delle suddette norme, l'articolo 4 ripropone la medesima autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 2012 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, sulla base dei seguenti importi su base annua:

Articolo 5.

In relazione all'articolo 5 si forniscono i dati relativi ai destinatari dei beneficiari di cui all' art. 52 della legge regionale n. 11/2010, contrattualizzati dall'Associazione Social Trinacria Onlus, in data 30 settembre 2010:

1. Livello di inquadramento: II del CCNL della Multiservizi ed Impresa di pulizia individuato a seguito di apposito accordo raggiunto tra la predetta Onlus e le 00.S5. di categoria;

2. Orario di servizio: 30 ore settimanali pro-capite;

3. Progressioni di carriera: nessuna comunicazione è pervenuta dall'Associazione;

4. Autodichiarazione del possesso del titolo di studio:

Unità n. 44 diploma di laurea;

Unità n. 602 diploma di scuola media superiore;

Unità n. 1785 diploma di licenza media;

Unità n. 436 diploma di licenza elementare;

Unità n. 191: è in corso l'acquisizione del dato.

5. Suddivisione dei beneficiari per fasce di età:

da 24 a 40 anni n. 1.057

da 41 a 50 anni n. 1.284

da 51 a 60 annin. 616

da 61 anni in poi n. 101

6. Presenza in servizio per anno:

al 31 dicembre 2010 n. 3114

al 31 dicembre 2011 n. 3080

al 30 novembre 2012 n. 3058

Articolo 6.

La legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005, all'art. 71 istituisce il Fondo unico per il precariato introducendo una corposa innovazione alla legislazione vigente in materia di lavori socialmente utili.

Tale fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti:

1) dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e cioè la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17;

2) dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (Concessione del contributo ex articolo 2 della legge regionale n. 24/2000 agli enti che provvedono alla stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale - euro 30.987,41 da ripartire in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore);

3) dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 (Contributo per un ulteriore quinquennio agli enti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 concesso ai sensi della sopraccitata L.R. n. 21/2003);

4) dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e cioè il finanziamento dei contratti di diritto privato a 24 ore per i soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni e impegnati in a.s.u. alla data di entrata in vigore della legge (articolo 4) e per la stabilizzazione del personale precario presso gli Enti Parco (articolo 8);

5) dall'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e cioè i contratti a tempo

indeterminato di lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;

6) dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni (Borse formative all'autoimpiego).

Il comma 1 ridetermina il suddetto Fondo unico in 267.954.000,00 annui con una riduzione di circa 25.000.000,00 dello stanziamento previsto nel bilancio a legislazione vigente per il biennio 2012-2014.

I commi 2 e 3 fanno riferimento ai contratti prorogati a legislazione vigente ed allineano gli importi delle misure finanziarie in atto vigenti al fine di renderle omogenee con la riduzione di cui al comma 1.

Il comma 4 chiarisce, al fine di uniformare tutti i contratti in scadenza nell'anno 2013, che l'unica scadenza temporale per le proroghe dei contratti a tempo determinato è quella, unica per tutti i contratti, stabilita dalla norma del legislatore nazionale in corso di approvazione da parte del Parlamento nazionale.

L'incidenza dell'onere fino al 31 luglio 2013 derivante dai commi 2, 3 e 4, è stimato in circa 135.442 migliaia di euro.

Con il comma 5 si apporta una modifica alla previsione recata dai commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, consentendo l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale inferiori a 24 ore per consentire agli enti utilizzatori che intendono procedere alle stabilizzazioni il rispetto del patto di stabilità.

Con il comma 6 si autorizza l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per l'anno 2013, a disporre la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti ancora impegnati in attività socialmente utili. Il fabbisogno finanziario è quantificato in 36.310 migliaia di euro.

I dati relativi al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 6 sono riepilogate nella tabella seguente.

	n. lavoratori	Importo unitario su base annua
Lsu (sussidio + costo del servizio) come da convenzione INPS (comma 6)	4.300	700,00
Costo del servizio come da convenzione INPS vigente (comma 6)		Euro 189.372,00
Legge regionale 21/2003 e 27/2007 a tempo determinato	8.477	6.197,48
Legge regionale 16/2006 ex puc	11.300	13.800,00
Legge regionale 19/2005	1.386	16.167,97
Borse formative	21	36.151,98

Gli oneri del disegno di legge ammontano a complessivi 241.598 così distinti per fonte di copertura

	Fondi globali	Fondo unico per il precariato
Art. 1, comma 2		
17.410		
Art. 2, comma 1	6.302	
Art. 4, comma	10.134	
Art. 5, comma 1	36.000	
Art. 6, commi 2, 3 e 4		
135.442		
Art. 6, comma 6		
36.310		
Totale	52.436	
189.162		

Il totale degli oneri pari ad 52.436, per l'esercizio finanziario 2013 trova copertura, a legislazione vigente, nell'apposito accantonamento dei fondi globali 1001, capitolo 215704 autorizzato dall'articolo 12 della legge regionale 26/2012, mentre il totale degli oneri 189.162 trova copertura, a legislazione vigente, a carico dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi delle vigenti norme di contabilità. Ha avuto esito positivo.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

TITOLO I NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1.

Proroghe di contratti di personale a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del

combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 luglio 2013, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche nelle Ordinanze nei settori della Protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino al 31 luglio 2013, la spesa complessiva nel limite massimo di 17.410 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, relativa al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, iscritta nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 - U.P.B. 6.4.1.3.1 cap. 321301. Nelle ipotesi in cui, il personale di cui al comma 1, è utilizzato per le finalità delle Ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate nelle casse della Regione, con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 2.

Disposizioni per i Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare, anche parzialmente e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ed in ogni caso correlando la garanzia occupazionale alla superficie irrigua attraverso la mobilità obbligatoria tra i consorzi dei soggetti di cui al presente articolo, le garanzie occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, fino al 31 luglio 2013, nel limite massimo previsto dalle rispettive normative. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, fino al 31 luglio 2013, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 6.302 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 -

U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.

2. I soggetti attuatori delle Ordinanze nei settori della Protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente sono tenuti ad avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 con priorità rispetto all'utilizzazione di altro personale.

3. Nelle ipotesi in cui, il personale di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità delle Ordinanze di cui al comma 2 o nell'ambito di progetti finanziati con fondi extraregionali, le relative risorse sono versate nelle casse della Regione, con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 3.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa

1. Il Governo regionale è autorizzato ad emanare all'Amministrazione regionale ed agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le direttive che prevedano nei bandi di gara una riserva non inferiore al 20 per cento di impiego di soggetti appartenenti al bacino del precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e dei soggetti di cui agli articoli 2 e 5 della presente legge.

2. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad adottare, entro il 28 febbraio 2013, un piano contenente misure di razionalizzazione volte a conseguire un risparmio strutturale annuo non inferiore al 20 per cento della spesa complessivamente autorizzata dai medesimi articoli su base annua, al fine di ridurre corrispondentemente gli oneri a carico del bilancio regionale anche attraverso le modalità di seguito indicate:

a) attuazione di programmi di riqualificazione e formazione, finalizzati a favorire la progressiva ricollocazione nel sistema produttivo privato, tenendo conto anche delle misure agevolative previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente per favorire l'occupazione;

b) utilizzo del personale di cui al presente articolo, ove compatibile in relazione alle professionalità richieste e nel rispetto della normativa comunitaria, nei progetti a titolarità o regia regionale, finanziati con risorse extraregionali;

c) nuove o maggiori entrate strutturali;

d) risparmi di spesa.

Art. 4.

Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione

1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, la spesa entro i limiti di 1.362 migliaia di euro mensili, fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2013.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 18 migliaia di euro mensili, fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2013.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 82 migliaia di euro mensili, fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2013.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 227 migliaia di euro mensili, fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2013.

5. Gli oneri discendenti dal presente articolo, quantificati fino al 30 giugno 2013 in 10.134 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.

Art. 5.

Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti 'Emergenza Palermo'

1. Per le finalità dell'articolo 52, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 recante disposizione in favore dei soggetti coinvolti nei progetti 'Emergenza Palermo', è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 36.000 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.

Art. 6.

Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. Il Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, iscritto nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012-2014 - U.P.B. 6.4.1.3.1 cap. 321301- ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, è rideterminato in 267.954 migliaia di euro.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2013 le percentuali di contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, sono determinate nel limite massimo di seguito indicato:

- a) 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- b) 80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI;
- d) 40 per cento per le camere di commercio.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ai fini della prosecuzione dei rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, disposta ai sensi dell'articolo 14, commi 24-

bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad erogare, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo già previsto dalla normativa regionale vigente e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio, le seguenti misure finanziarie:

a) il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, concesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21;

b) il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, concesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27;

c) il contributo previsto dall'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

d) il contributo annuale erogato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e dal comma 2 del presente articolo;

e) il contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I rapporti di lavoro del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013 e, comunque, nei limiti degli stanziamenti in bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

5. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 dopo le parole a tempo parziale' è aggiunta la parola

fino'. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dopo le parole a tempo parziale' è aggiunta la parola fino'.

6. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere, quantificato nel limite massimo di 36.310 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013, si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio con le risorse del Fondo unico per il precariato di cui al comma 1 (U.P.B. 6.4.1.3.1 cap. 321301).

TITOLO II DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 7.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, è abrogato.

2. Il termine per il rinnovo dei componenti delle Commissioni delle sezioni provinciali dell'UREGA già prorogato dall'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2013, n. 23, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 2013.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.